

**COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI**  
*Provincia di Asti*

**REGOLAMENTO DELL'AREA ATTREZZATA DEL COMUNE DI  
SAN DAMIANO D'ASTI PER L'INSEDIAMENTO DEI NOMADI**

**Art. 1** – Il Comune di San Damiano d'Asti è proprietario di un'area attrezzata per l'insediamento dei nomadi, sita in via Ivero 50, interni da 1 a 20.

L'area è composta da n. 20 piazzole, di cui n. 19 da 120 mq e n. 1 da 140 mq e un blocco di servizi igienici.

Le forme di utilizzo delle piazzole sono le seguenti:

- a) **ASSEGNAZIONE**: per tale si intende l'affidamento in uso della piazzola come sede di roulotte, camper mobilhome.
- b) **CONCESSIONE**: per tale s'intende la costituzione del diritto reale di uso ai sensi dell'art. 1021 cod.civ. della piazzole come sede di container idoneo ad uso abitativo oppure di fabbricato abitativo senza diritto di proprietà sullo stesso. In questo caso, la realizzazione del fabbricato è soggetta al rilascio di permesso di costruire a titolo gratuito e l'utilizzo dello stesso è soggetto alle norme del presente regolamento.
- c) **DIRITTO DI SUPERFICIE**: per tale si intende la costituzione del diritto reale di superficie ai sensi dell'art. 952 del cod.civ. al di sopra delle piazzole come sede di fabbricato abitativo con diritto di proprietà sullo stesso. In questo caso, la realizzazione del fabbricato è soggetta al rilascio di permesso di costruire a titolo oneroso ed all'obbligo di accatastamento e l'utilizzo dello stesso è soggetto alle norme di legge.

**Art. 2** – Le piazzole vengono assegnate/concesse ai nuclei familiari di cui deve essere individuato un capofamiglia. Per capofamiglia, si intende la persona maggiorenne che si assume la responsabilità del rispetto delle norme, delle obbligazioni e delle condizioni di permanenza nel campo nomadi di cui al presente regolamento comunale, anche per gli altri componenti della famiglia nella piazzola a lui intestata. Questi assumono domicilio o residenza anagrafica con riferimento alla piazzola concessa/assegnata.

In caso di morte o di trasferimento del capofamiglia, la assegnazione/concessione potrà essere trasferita, su richiesta, ad un familiare convivente con le seguenti priorità: coniuge (o convivente more uxorio da almeno due anni), ascendenti in linea retta di primo grado, discendenti in linea retta di primo grado. In caso di familiare non convivente, l'eventuale domanda dovrà essere sottoposta all'esame di merito da parte della Commissione Consiliare Servizi alla Collettività e, in caso di parere favorevole, la nuova assegnazione/concessione sarà disposta dal Segretario comunale, previa dichiarazione di conoscenza ed accettazione delle norme e degli obblighi in capo al precedente assegnatario, che vengono trasferiti in capo a quello nuovo.

Durante il periodo di assegnazione, in caso di scissione del nucleo familiare o di ricongiungimento di altri parenti al nucleo originario, fermo restando il limite massimo di presenze consentito, il capofamiglia assegnatario può rivolgersi all'Ufficio servizi sociali del Comune per chiedere lo sdoppiamento del nucleo in due o più gruppi, indicando contestualmente il capofamiglia di ciascun nuovo gruppo, il quale deve controfirmare la richiesta. Il Segretario comunale, su relazione del responsabile dell'Ufficio comunale servizi sociali, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, autorizza con determina lo sdoppiamento, anche con riferimento all'intestazione della piazzola con i diritti e le responsabilità che ne derivano.

**Art. 3** – Le piazzole sono assegnate o concesse in uso o superficie previo atto amministrativo del Segretario Comunale e stipulate con apposito atto negoziale conforme alle varie fattispecie di rilascio per assegnazione, o concessione del diritto di uso o di superficie a nome del capofamiglia, soggetti a registrazione e trascrizione secondo legge alle seguenti condizioni e norme di gestione:

- depositi cauzionali di € 200,00 = al momento del rilascio della concessione/assegnazione, cauzione che dovrà essere reintegrata secondo quanto riportato dal successivo art. 10 comma b, di cui € 100,00 a garanzia danni agli impianti strutture pubbliche del campo ed € 100,00 a garanzia del regolare pagamento bollette acqua
- pagamento del tributo comunale per la raccolta dei rifiuti dell'ultimo esercizio finanziario, come da vigenti disposizioni di legge e regolamenti comunali; ai fini dell'applicazione dell'art.12 lettera "f" del presente regolamento, eventuali arretrati insoluti per gli esercizi precedenti dovranno essere corrisposti entro sei mesi dalla data di rinnovo dell'assegnazione o di rilascio della concessione della piazzola, fatti salvi eventuali piani di rateizzazione concordati con il concessionario per la riscossione dei tributi comunali (Equitalia spa), ai sensi del DMEF 262 del 6/11/2013 come previsto dall'art.52 comma 1 lett. A del DL 69/2013 e ss.mm.ii.
- pagamento degli oneri relativi all'allacciamento ed al consumo di energia elettrica.
- pagamento al gestore del servizio acquedotto del consumo annuo effettivo, come da vigenti disposizioni di legge e regolamenti. Per quanto attiene al servizio acquedotto, il comune provvede a fornire ciascuna piazzola del contatore del gestore del servizio preposto per il comune di San Damiano. Il capofamiglia richiedente la concessione o il rinnovo dell'assegnazione, con l'atto di richiesta deve dimostrare di avere chiesto al gestore del servizio idrico la voltura dell'utenza a proprio nome e dichiara di accettare la tariffa stabilita dalla competente autorità. Copia della domanda di voltura deve essere allegata alla richiesta di rinnovo assegnazione/concessione. Sino all'avvenuta voltura, il capofamiglia si impegna a rimborsare il comune per le spese di utenza dallo stesso sostenute quale primo intestatario del contratto di erogazione. A tal fine, l'ufficio tecnico esegue la lettura dei contatori almeno bimestralmente e quantifica la richiesta di rimborso secondo il piano tariffario del contratto comunale. L'ufficio servizi sociali cura la riscossione dei rimborsi e avvia la procedura prevista dalla legge in caso di insolvenza..

Le assegnazioni e le concessioni del diritto di uso hanno durata decennale, rinnovabili su richiesta dell'interessato entro sei mesi dalla scadenza e comunque entro la data di scadenza

Le concessioni del diritto reale di superficie hanno durata ventennale, rinnovabile.

In caso di pagamento rateale dell'oblazione dovuta, al momento del saldo dell'ultima rata l'ufficio tecnico comunicherà l'avvenuto versamento della sanzione al Segretario comunale, che potrà così rilasciare, su richiesta dell'interessato, la concessione dell'area. L'ufficio tecnico rilascerà regolare permesso in sanatoria.

**Art. 4** – Il capofamiglia assegnatario ed i componenti del suo nucleo familiare non possono essere proprietari di abitazioni, né assegnatari di altre piazzole in altri campi nomadi. All'atto di richiesta della assegnazione/concessione, il capofamiglia deve attestare nelle forme di legge questa circostanza. L'Ufficio servizi sociali del comune provvede ad acquisire periodica visura catastale in capo al soggetto firmatario della richiesta e degli altri componenti del suo nucleo familiare, dalla quale risulti confermata detta dichiarazione. Qualora dal controllo dovesse risultare che l'assegnatario/concessionario o altro componente del suo nucleo familiare è pieno ed esclusivo proprietario di abitazione in San Damiano d'Asti o altro comune, l'Ufficio servizi sociali, acquisito il certificato di agibilità presso l'Ufficio tecnico del comune sede del fabbricato, ne dà

comunicazione al Segretario comunale ai fini dell'archiviazione della richiesta o dell'avvio alla procedura di revoca dell'assegnazione/concessione.

**Art. 5** – Il capofamiglia assegnatario ed i suoi familiari che non siano cittadini della Comunità Europea devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno e non devono aver subito provvedimenti di espulsione dallo Stato Italiano.

Periodicamente, saranno effettuate, da parte del Comando di Polizia Municipale, verifiche relativamente alle presenze nei campi. Di tali verifiche sarà redatto apposito elenco con identificazione individuale.

**Art. 6** – abrogato -

**Art. 6 bis** – le condizioni per ottenere il rinnovo dell'assegnazione/concessione del diritto reale di uso o superficie della piazzola alla scadenza sono le seguenti:

1. Per coloro che nel corso della precedente assegnazione hanno edificato il fabbricato d'abitazione in muratura, oltre alle condizioni indicate all'art.3 del presente regolamento è necessario indicare nella domanda gli estremi dell'atto di permesso di costruire, oppure di sanatoria edilizia.
2. Per coloro ai quali era stata notificata ordinanza di demolizione di opere abusive nell'anno 2008, occorre indicare nella domanda di rinnovo dell'assegnazione gli estremi di presentazione della domanda di rilascio di permesso in sanatoria, del parere favorevole dell'ufficio tecnico comunale con indicazione dell'importo da versare per l'oblazione dovuta, nonché produrre una motivata proposta di piano di pagamento rateale di tali oneri. L'ufficio servizi sociali, sentita la Commissione Comunale servizi alla collettività, valuta la fondatezza delle motivazioni addotte al pagamento a rate anziché in unica soluzione come di norma ed esprime il proprio parere di merito sull'accoglimento della proposta. In caso di parere favorevole, il Segretario rilascerà il rinnovo dell'assegnazione, condizionato al rispetto del piano di rateizzazione. La costituzione del diritto reale avverrà solo al saldo dell'ultima rata.
3. Per coloro che nel corso della precedente assegnazione non hanno edificato fabbricati ma posato strutture rimovibili, tipo container coibentati con regolare permesso di costruire, occorre indicare nella richiesta di rinnovo gli estremi di tale atto rilasciato dall'ufficio tecnico comunale.
4. Per le assegnazioni/concessioni di piazzole non rinnovate o revocate per perdita dei requisiti, la Commissione Comunale per i Servizi alla Collettività, previa istruttoria da parte dell'Ufficio servizi sociali, formula una proposta di graduatoria tra i richiedenti, previo avviso pubblicato al campo nomadi e riservato a componenti maggiorenni di nuclei famigliari già insediati al campo stesso, Detta proposta viene formalizzata con successivo provvedimento del Segretario comunale. Le piazzole che si rendessero successivamente disponibili potranno essere unicamente riassegnate nei limiti del presente regolamento.

**Art. 7** – Il Comando di Polizia Municipale dispone ed esegue lo sgombero di chi non risulti assegnatario di piazzola.

In caso di ricongiungimenti familiari, il numero complessivo delle persone occupanti la piazzola non può essere superiore a 8 (9 per la piazzola da mq 140), esclusi i nascituri.

**Art. 8** – (abrogato)-

**Art. 9** – Il Campo Nomadi viene gestito dal Settore Servizi Sociali informando un rappresentante designato dagli assegnatari (o il supplente designato dagli assegnatari);  
Le associazioni di Volontariato accreditate sono autorizzate a collaborare con attività dirette o con contributi propositivi.

**Art. 10** – La gestione comporta a carico dei settori comunali, i seguenti adempimenti:

a) **Segretario Generale** - è il responsabile della corretta gestione del Campo Nomadi e pertanto sarà l'organo di raccordo tra tutti gli uffici comunali incaricati; redigerà l'atto amministrativo di assegnazione/concessione delle piazzole e relative autodichiarazioni connesse da richiedere agli interessati; invierà al Comando Polizia Municipale tutta la documentazione relativa all'assegnazione/rinnovo della piazzola affinché si proceda a verifica;

b) **Polizia Municipale** – ad essa competono: in caso di danni di origine dolosa o colposa, accertamento, contestazione, sanzione e richiesta risarcitoria; il controllo presenze e l'aggiornamento almeno due volte l'anno dell'elenco dei nuclei familiari assegnatari; ogni attività diretta a garantire l'osservanza del presente Regolamento e, più in generale, il mantenimento della pulizia dei campi, il corretto deposito e smaltimento dei rifiuti, la normale convivenza nei termini previsti dalle leggi vigenti in quanto a rumori ed emissioni sonore, la tenuta di animali in conformità al regolamento comunale in materia il controllo delle attrezzature e del funzionamento degli impianti centralizzati del Campo Nomadi;

c) **Ufficio Tecnico** – ad esso competono: le manutenzioni, le sostituzioni e le riparazioni dei guasti e dei danneggiamenti dolosi o colposi; la verifica che gli assegnatari siano correttamente collegati alle reti idriche ed elettriche. All'entrata in vigore del presente regolamento, l'ufficio tecnico comunale provvederà a realizzare una mappa dettagliata del campo e circostanziato fascicolo fotografico dell'intera area e delle singole piazzole nonché di tutte le strutture presenti. Con cadenza annuale (entro il mese di giugno di ciascun anno) provvederà a verificare lo stato dei luoghi al fine di constatare modifiche non autorizzate;

d) **Ufficio Servizi Sociali**- ad esso competono: l'amministrazione del fondo costituito coi depositi cauzionali di cui all'art. 3 del presente Regolamento, il suo utilizzo per eventuali spese riferite a sostituzioni e/o riparazioni dei guasti dovuti a danneggiamenti dolosi e colposi, con integrazione di tale deposito cauzionale a carico degli assegnatari. Per quanto riguarda la quota di cauzione relativa al servizio idrico, essa sarà corrisposta dal Comune al gestore in caso di utenze insolute alla data di scadenza assegnazione/concessione oppure restituita all'assegnatario in caso di regolarità nei pagamenti oppure ancora mantenuta in caso di successiva richiesta di rinnovo. Durante il periodo di assegnazione/concessione l'eventuale insolvenza nei confronti del gestore acquedotto sarà regolata dalle norme di servizio in essere, ivi compresa la sospensione dell'erogazione. Compete, altresì, la realizzazione di interventi per promuovere la scolarizzazione dei minori nomadi, iniziative per l'avvio degli abitanti del campo ad attività produttive e lavorative e, più in generale, a favorire l'integrazione degli abitanti del campo nella comunità locale.

**Art. 11** – Il rappresentante designato dagli assegnatari di cui all'art. 9 dovrà essere informato degli interventi di gestione di cui al precedente articolo; dovrà essere convocato per le riunioni che potranno essere tenute nello stesso Campo Nomadi o altrove; potrà essere sentito dal competente Settore Comunale per un parere consultivo su questi argomenti, nonché su ogni caso contemplato nel seguente art. 12, quando si intenda adottare provvedimenti.

**Art. 12** – E' espressamente vietato e può comportare la revoca dell'assegnazione/concessione in uso della piazzola e l'immediato allontanamento dal Campo Nomadi:

- a) ogni costruzione o posa di strutture fisse o precarie non espressamente autorizzate ai sensi dell'art. 6bis del presente regolamento;
- b) ogni atto di danneggiamento o sottrazione di impianti o attrezzature del Campo Nomadi;
- c) ogni improprio collegamento ed indebita utilizzazione di energia elettrica o acqua potabile;
- d) bruciare qualsiasi materiale a fiamma libera;
- e) qualsivoglia atto che ponga in pericolo l'incolumità degli abitanti del campo;
- f) il mancato versamento, malgrado espressa diffida, del deposito cauzionale, la sua mancata integrazione ai sensi dell'art. 10 lett. b) del presente regolamento, il mancato pagamento dell'acqua e del tributo comunale per la raccolta dei rifiuti;
- g) il deposito all'interno del campo di materiale attinente l'attività lavorativa svolta;
- h) ogni violazione delle disposizioni del presente regolamento rappresentata da comportamenti contrari alla civile e pacifica convivenza nel campo;
- i) l'allontanamento dalla piazzola da parte dell'intero nucleo familiare per un periodo superiore a sei mesi, fatte salve comprovate situazioni che saranno oggetto di valutazione da parte dell'Ufficio Servizi Sociali.
- j) Il mancato pagamento di una o più rate dell'oblazione in caso di cui all'art.6bis comma 2

**Art. 13** – Il Comune ritiene essenziale la frequenza scolastica dei bambini del campo nomadi in età scolare, per favorirne la formazione e l'inserimento nella società.

Inoltre ritiene assolutamente controproducente per questa formazione ed inserimento l'avvio dei bambini del Campo Nomadi, ed in generale dei minori, ad attività di accattonaggio.

Pertanto i genitori e gli adulti responsabili dei minori devono attivarsi per consentire la frequenza scolastica ed astenersi dall'avviarli ad attività di accattonaggio.

In caso contrario, il Comune si riserva la facoltà di revocare l'assegnazione della piazzola e disporre il conseguente allontanamento dal Campo Nomadi di chi non provveda per la frequenza scolastica di figli e minori in età scolare e di chi li avvii ad attività di accattonaggio.

Al di fuori di queste ipotesi, anche l'attività di accattonaggio con molestia alle persone, svolta da uno o più componenti del nucleo familiare, può motivare la revoca dell'assegnazione della piazzola e l'allontanamento dal Campo Nomadi.

I casi previsti dagli artt. 12 e 13 sottoposti a giudizio di revoca saranno preventivamente vagliati dalla commissione consiliare competente che ha parere consultivo.

L'amministrazione comunale si pone come una delle possibili finalità del presente regolamento l'integrazione territoriale delle famiglie presenti nel campo, ivi compresa l'adozione di iniziative che possano agevolare l'eventuale scelta di abitazioni stabili al di fuori del campo.

**Art. 14** – La Polizia Municipale è incaricata della vigilanza d'iniziativa e su segnalazione del Settore Servizi Sociali e più in generale provvede a dare esecuzione ai provvedimenti disposti.

\*\*\*\*\*